



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2797 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 26, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E CONTESTUALE RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA POLETTO ALDO S.R.L. RELATIVO A POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI DA REALIZZARSI PRESSO LO STABILIMENTO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale e il titolo terzo bis della parte II del medesimo decreto che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iii. l’art 10 c.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recante norme per il coordinamento e semplificazione dei procedimenti a detta del quale le regioni e le province autonome assicurano per i progetti di loro competenza che la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA ed è in ogni caso disposta l’unicità della consultazione al pubblico per le due procedure;
- iv. la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 59/2005 (ora titolo III bis della parte II del D.lgs. 152/06) e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell’allegato A e le Province per quelli dell’allegato B;
- v. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1998 del 22 luglio 2008 che detta, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 c.2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., disposizioni in merito all’integrazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all’interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prevedendo un’istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento ed estendendo tale procedura anche alle province per i progetti ad esse delegati dalla L.R. n. 26/2007, allegato B;
- vi. l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o impianto;
- vii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- viii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- x. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”.
- xi. l’art. 10 c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- xii. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- xiii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref. - Migliori tecniche disponibili), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- xiv. il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” per alcune attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

- xv. la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;

Visti inoltre:

- xvi. Il verbale n. 700099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- xvii. l'art. 208 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e gli artt. 25 e 26 della L.R. 3/2000 che dettano anche disposizioni in materia di garanzie finanziarie da prestare per le attività di gestione rifiuti;
- xviii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xix. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005 ha stabilito i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxii. la deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 ha definito la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;
- xxiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, che detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Vista l'istanza acquisita agli atti della Città Metropolitana di Venezia con prot. n. 43040 del 26.05.2014 con la quale la ditta Poletto Aldo S.r.l., sede legale in Comune di San Dona' di Piave - Via Don Minzoni 13, C.F. 01840400277, di seguito denominata "Gestore" ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del potenziamento attività di recupero e trattamento rifiuti speciali sito in comune di Noventa di Piave in Via Pacinotti 6;

Constatato che:

- i. l'attività in parola è riconducibile al punto 7 lettere z.a e z.b), Allegato IV, Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto la modifica proposta ricade nell'allegato IV punto 8 lett. t) sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della provincia di Venezia ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la tipologia progettuale rientra nell'allegato VIII punto 5.1 parte II del D.Lgs. 152/06 e nell'allegato B alla L.R. 26/2007 alla voce n° IV.1 "Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005)" e pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di AIA ai sensi della L.R. 26 del 16 agosto 2007;
- iii. la ditta Poletto Aldo S.r.l. ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio dell'A.I.A. qualora richiesto dal proponente in modo volontario;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale abroga e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
73098	30.11.2009	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera
34261	19.05.2011	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Modifica emissioni in atmosfera
75058	11.09.2014	Provincia di Venezia	D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	Modifica gestione rifiuti

Dato atto che in merito al procedimento di VIA e AIA:

- i. nell'istanza protocollo n. 43040 del 26.05.2014 la ditta Poletto Aldo S.r.l. ha comunicato il deposito del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione relativa all'AIA nel Comune interessato e presso i soggetti competenti in materia nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 156/2006 ss.mm.ii. è stata fissata per il giorno 09.06.2014 sul "Gazzettino";
- ii. il progetto, lo studio d'impatto ambientale e la documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale sono stati pubblicati in data 10.06.2014 presso il sito web della provincia ai sensi dell'art. 24 c.1 e dell'art. 29 quater comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- iii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 17.06.2014 presso la Sala del Comune di Noventa di Piave;
- iv. in data 04.06.2014 sono stati introdotti il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A.;
- v. in data 25.06.2014 si è svolta presso la Provincia di Venezia la prima riunione della conferenza dei servizi istruttoria, di cui al verbale protocollo n. 58967 del 14.07.2014 con i vari enti coinvolti nel procedimento al fine di acquisire eventuali richieste di integrazioni sul progetto in esame, per l'espressione delle determinazioni di competenza;
- vi. in data 23.07.2014 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è localizzato il progetto e dell'impianto;
- vii. con nota prot. n. 73209 del 05.09.2014 sono state richieste integrazioni in merito alla gestione dei rifiuti, a cui la ditta da risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 84880 del 14.10.2014.
- viii. la ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 87553 del 21.10.2014, comunica di volere presentare ulteriori specificazioni con riferimento ai punti sviluppati nella precedente nota integrativa i quali vengono acquisiti agli atti della Provincia di Venezia con prot. n. 89718 del 28.10.2014.
- ix. con un'ulteriore nota acquisita agli atti con prot. n. 104721 del 16.12.2014 la ditta Poletto Aldo trasmette altre integrazioni che riguardano in particolare i dati sui quantitativi dei rifiuti sia in termini di operazioni di trattamento sia di stoccaggio istantaneo.
- x. in data 17.12.2014 la Commissione VIA, convocata in seduta plenaria, evidenzia l'impossibilità di esprimere una valutazione ambientale compiuta ed esaustiva in ragione delle forti lacune e carenze tecniche riscontrate nella documentazione progettuale. All'unanimità dei presenti la Commissione chiede che sia applicata la procedura prevista dall'art. 10 bis della Legge 241/90.
- xi. in data 17.12.2014, successivamente alla seduta di Commissione VIA, si è svolta la Conferenza dei servizi decisoria di cui al verbale protocollo n. 2400 del 13.01.2015. La Conferenza, vista l'indeterminatezza delle informazioni desunte dalla documentazione progettuale considerato il sopracitato parere non favorevole di Commissione VIA, vota all'unanimità dei presenti per il diniego dell'autorizzazione ambientale integrata ambientale con comunicazione alla ditta dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

- xii. con nota prot. n. 5974 del 22.01.2015 sono stati comunicati alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. I termini procedurali sono stati quindi interrotti in attesa della trasmissione delle osservazioni da parte della Poletto Aldo Srl.
- xiii. le osservazioni sono pervenute con nota prot. n. 32393 del 17.04.2015 e constano sostanzialmente in una integrazione documentale ed in una revisione della proposta progettuale che verte in una forte riduzione delle tipologie di codici CER rispetto alla richiesta iniziale. I codici CER sono relativi alla famiglia 11 01 XX tipici delle attività legate alle galvaniche. Sono inoltre state fornite maggiori indicazioni sulle metodiche di recupero e sui prodotti finali ottenuti da rifiuti (schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti) che risultano essere sostanzialmente identici e comparabili con i prodotti ottenuti da materie prime. E' stato inoltre fornito l'elenco delle MTD (migliori tecniche disponibili) che sono presenti nell'impianto Poletto Aldo.
- xiv. In data 27.05.2015 si è svolta presso la Provincia di Venezia la conferenza dei servizi istruttoria di cui al verbale protocollo n. 50428 del 15.06.2015. In tale sede son state discusse le osservazioni presentate dalla ditta Poletto Aldo fornite a seguito della comunicazione dei motivi ostativi. Tali integrazioni sono state ritenute esaustive a colmare le carenze progettuali evidenziate nella sopracitata nota relativa ai motivi ostativi e pertanto è stato possibile riavviare l'iter autorizzativo i cui termini temporali sono ripartiti da capo.
- xv. La ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 70652 del 25.08.2015 ha integrato la documentazione depositata relativa alla gestione del rifiuto, con alcune precisazioni e correggendo un refuso nelle schede descrittive dei processi di produzione di materie prime secondarie dai rifiuti recuperati, di cui al prot. n. 32393/2015.
- xvi. con prot. n. 70681 del 25.08.2015 la ditta ha provveduto ad integrare e correggere alcune schede AIA che presentavano delle inesattezze dovuti a refusi di compilazione.
- xvii. la Commissione VIA nella seduta del 26.08.2015 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 77905 del 22.09.2015;
- xviii. in data 26.08.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 74087 del 09.09.2015 che ha approvato il rilascio del provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale;
- xix. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità di procedere con la valutazione d'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xx. con numero di serie 0115D419294796 del 15.09.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Acquisiti agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. ARPAV: parere in merito al piano di monitoraggio e controllo ed acquisito agli atti con protocollo n. prot. n. 105205 del 16.12.2014;
- ii. Comune di Noventa di Piave: Delibera n. 25 del 24.08.2015 del Consiglio Comunale protocollo n.11219/15 in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti con protocollo n. 74187 del 09.09.2015;

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere espresso dalla commissione VIA tenutasi in data 26.08.2015, acquisito agli atti con prot. n. 77905 del 22.09.2015 allegato al presente provvedimento quale parte integrante.
- ii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 26.08.2015 di cui all'art.25 c.3 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/9, acquisito agli atti con protocollo n. 74087 del 09.09.2015.

DETERMINA

1

Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e**

ss.mm.ii., al progetto presentato dalla ditta Poletto Aldo S.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 43040 del 26.05.2014 relativo alla realizzazione di potenziamento attività di recupero e trattamento rifiuti speciali, in comune di Noventa di Piave in Via Pacinotti 6 per le motivazioni espresse nel parere protocollo n. 77905 del 22.09.2015 che fa parte integrante della presente determinazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.2

Come per i serbatoi S9-S13 anche per i serbatoi S14-S18 dovrà essere realizzato un sistema di raccolta spanti che potrebbero generarsi in fase di carico – scarico dalle autobotti;

1.3

Sia fornito, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, un Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato con i contenuti del presente parere ed in coerenza con il parere ARPAV acquisito agli atti con prot. n. 105205 del 16.12.2014. Nel PMC andranno previsti campionamenti in autocontrollo di frequenza semestrale.

2

Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata** il progetto in parola relativo a potenziamento attività di recupero e trattamento rifiuti speciali, acquisito agli atti con protocollo n. 43040 del 26.05.2014.

3

Di **rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale** alla ditta Poletto Aldo S.r.l., con sede legale in Comune di San Dona' di Piave - Via Don Minzoni 13, C.F. 01840400277, di seguito denominata "Gestore", per l'esercizio ai sensi dell'art. 29 - ter, comma 1 del medesimo Decreto legislativo presso l'esistente installazione non già soggetta ad AIA, sita a Noventa di Piave in Via Pacinotti 6, della nuova attività I.P.P.C.:

- Categoria 5.1 – Attività – Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo , della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro dello stesso ed è subordinata all'adempimento di quanto di seguito disposto.

3.1

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere e citate in premessa. Inoltre essa sostituisce l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 al recupero dei rifiuti, inclusa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3.2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **12 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06. Prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame con valenza di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria, nonché dall'estensione delle garanzie finanziarie presentate.

All'eventuale domanda di riesame per l'ottenimento del rinnovo della presente autorizzazione, dovrà essere allegato anche il rinnovo delle fidejussioni, secondo quanto specificato dalla normativa vigente.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Inoltre, poiché gli importi delle garanzie finanziarie di cui ai successivi punti risultano ridotti del 40% in virtù del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 da parte della ditta per l'impianto autorizzato con la presente determina, come previsto al punto C) dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, il mancato rinnovo di detta certificazione comporterà l'obbligo per la ditta di adeguamento del massimale garantito dalle suddette polizze fidejussorie, da trasmettersi **entro i successivi 30 giorni**.

3.3

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

A. Emissioni in atmosfera

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 8, 9;

- 2) il camino n. 9, relativo al combustore catalitico, può essere utilizzato solo in alternativa ad uno dei camini n. 1, 2 o 3;
- 3) sia disposta l'annotazione delle:
 - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 8 e 9;
 - operazioni di sostituzione delle soluzioni utilizzate nelle torri di lavaggio afferenti ai camini n. 1, 2 e 3 indicando la destinazione delle soluzioni esauste (riutilizzo all'interno dell'impianto o smaltimento);
 - lavorazioni effettuate nei reattori afferenti ai camini n. 1, 2 e 3.
- 4) la ditta dovrà implementare entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale un sistema informativo ambientale, da pubblicare sul proprio sito internet, che metta in evidenza i parametri inquinanti emessi in atmosfera, come riportati sul piano di monitoraggio e controllo. L'aggiornamento dei parametri dovrà avvenire in concomitanza con l'effettuazione delle analisi periodiche;
- 5) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui alla Tabella 3, che fa parte integrante del presente parere, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 6) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, insieme alle annotazioni di cui al punto A.3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 7) alle analisi semestrali di cui al punto precedente dovrà essere allegata una dichiarazione sui tipi di lavorazione che sono stati eseguiti che renda ragione del fatto che soltanto alcuni degli inquinanti autorizzati ed elencati nella Tabella 3 sono stati rilevati. Per ciascuna tipologia di processo svolto dalla ditta, entro il biennio successivo alla sua implementazione e indifferentemente rispetto ai camini n. 1, 2 o 3, dovranno essere effettuate le analisi su tutti i parametri inquinanti che lo caratterizzano;
- 8) durante l'esercizio lo Scrubber dovrà essere tenuto in funzione a pressione costantemente inferiore a quella esterna ed il tipo di soluzione impiegata dovrà essere di volta in volta adeguato agli inquinanti da abbattere;
- 9) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 10) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 11) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente determina;
- 12) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 13) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nella Tabella 2 della presente determina.

B. Gestione dei rifiuti

- 1) Sono approvati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo quanto presentato con istanza protocollo n. 43040 del 26.05.2014 e sue successive integrazioni e modificazioni, così come riportato nelle premesse, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 individuate dai punti:
 - a) R4: recupero di metalli e composti metallici;
 - b) R5: recupero di altre sostanze inorganiche;
 - c) R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
 - d) R13: messa in riserva dei rifiuti in ingresso e prodotti dall'impianto

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

- 2) L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro i termini stabiliti dal successivo punto 4. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
- 3) La Ditta, con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014. La fideiussione deve essere prestata per un importo di € **129.660,00** (*centoventinovemila e seicentosessanta/00*), secondo il modello di fideiussione trasmesso unitamente al presente provvedimento e le modalità indicate nella nota di trasmissione medesima.
- 4) **Entro il medesimo termine** dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento RCI prestata per un importo pari a € **1.800.000,00** in virtù delle riduzioni previste al punto C) dell'allegato A alla DGRV 2721/2014 sopra richiamato.

Dovrà inoltre pervenire a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della medesima **entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo annuale.

- 5) L'avvio dell'esercizio provvisorio secondo quanto approvato dal presente provvedimento è subordinato alla **preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione prestata secondo quanto sopra disposto**, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di **ultimazione dei lavori** in conformità al progetto approvato;
 - b. collaudo di tutte le **aree di stoccaggio** autorizzate;
 - c. comunicazione della **data di avvio** dell'esercizio dell'impianto;
 - d. il nominativo del **tecnico responsabile**, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006.
 - e. **Piano di Collaudo tecnico funzionale, predisposto dal collaudatore dell'impianto** (individuato in un professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori), da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
 - f. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- 6) Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo tecnico funzionale dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- 7) **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il **collaudo tecnico funzionale** secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 8) **La Ditta potrà procedere con l'avvio dell'esercizio definitivo solamente a seguito di formale nota di questa Amministrazione recante presa d'atto della correttezza del collaudo tecnico funzionale effettuato sulla base delle disposizioni di cui sopra, volta al rilascio del nulla osta all'avvio dell'esercizio definitivo medesimo.**
- 9) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella **tabella allegata** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

- 10) I rifiuti di cui ai CER 11.01.06*, CER 11.01.09*, CER 11.01.10, CER 11.01.15*, CER 11.01.98* in ingresso in impianto devono avere provenienza dal circuito dei trattamenti galvanici, con esclusione dei bagni di trattamento ai cianuri.
- 11) La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13), non può superare le **503 tonnellate**, distinto in **385 tonnellate di rifiuti pericolosi** (di cui al massimo 310 tonnellate ricevute in ingresso e 75 tonnellate prodotte in impianto) e **118 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (di cui al massimo 65 tonnellate ricevute in ingresso e 53 tonnellate prodotte in impianto).
- 12) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **30 tonnellate/giorno**, e le **6000 tonnellate/anno**.
- 13) In particolare, con riferimento all'operazione R5 svolta sul CER 110107* nei serbatoi S17-S16 il quantitativo massimo annuo di recupero rifiuti autorizzato è pari a **2500t/annue**; il quantitativo residuale (rispetto al totale di 6000 tonnellate/annue) sarà ripartito tra le operazioni R4, R5 ed R8 svolte nelle altre aree di trattamento autorizzate e sui rimanenti CER.
- 14) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nella documentazione progettuale approvata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto B.11), sono di seguito elencati: 060502*, 060503, 150110*, 060314, 190205*, 190104*, 190205*, 190211, 190203, 190206, 190299.
Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto B.11), dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo fax o PEC entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 15) I fanghi in uscita dal trattamento R5 del rifiuto identificato con CER 110107* (basi di decapaggio) in particolare saranno identificati con i seguenti CER:
190205*: per i fanghi pericolosi derivanti dallo specifico trattamento di decantazione dell'alluminato sodico;
190206: per i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui alla voce 190205*.
- 16) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.

- 17) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 18) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato ed in conformità con la norma UNI 10802:2013. In particolare le analisi sui rifiuti devono essere eseguite su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 19) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER, i rifiuti in uscita caratterizzati da codice a specchio e prodotti dall'impianto dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima pari a 1.000 tonnellate. Per tutti gli altri rifiuti prodotti le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive.
- 20) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.

- 21) In particolare dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche tecniche delle relative sostanze commerciali individuate in maniera univoca dagli identificativi assegnati con i registri di riferimento internazionale (CAS, EINECS o simili), e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 22) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 23) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 24) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
- 25) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 26) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 27) La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori chiusi, onde evitare il dilavamento meteorico. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 28) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 29) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 30) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 31) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 32) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 33) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- 34) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 35) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 36) L'utilizzo dei reattori ed in generale delle aree di deposito sia per i rifiuti che in alternativa per le materie prime in ingresso all'impianto, potrà essere effettuata previa pulizia delle stesse ad ogni cambio di destinazione.

- 37) La linea di trattamento nei serbatoi S17, S16 è esclusivamente dedicata all'operazione di recupero R5 da svolgersi sul CER 110107*. Il terzo serbatoio in linea (S15) potrà essere utilizzato a seconda delle necessità per lo stoccaggio delle materie prime o per un deposito (R13) dei rifiuti. Ad ogni cambio di materiale/rifiuto la ditta provvederà alla corretta pulizia dei silos.
- 38) La ditta è autorizzata al trattamento di un solo CER alla volta negli impianti autorizzati; non è autorizzata la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di un medesimo CER proveniente da produttori differenti.
- 39) È consentita la miscelazione di un singolo CER con materie prime ai fini del trattamento del rifiuto medesimo, così come descritto nella documentazione progettuale.
- 40) Ad ogni cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle aree di stoccaggio, dovrà essere apposta opportuna cartellonistica indicante la presenza dei rifiuti (con descrizione degli stessi, anche mediante lo specifico CER) ovvero delle materie prime alternativamente trattate.
- 41) La ditta è tenuta all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (WT BRef agosto 2005) e alla normativa di settore vigente.
- 42) Stanti le modifiche apportate all'istanza iniziale e le specificazioni fornite dall'azienda nel corso del procedimento, la ditta **entro 30 giorni** dalla ricezione del presente provvedimento dovrà presentare un aggiornamento del **Piano di Gestione Operativa** secondo le seguenti specifiche ed in coerenza con i contenuti del presente provvedimento:
- indicazione aggiornata dei quantitativi di rifiuti autorizzati dalla presente determina;
 - elencazione dei rifiuti ammessi in impianto (compresi i CER di nuova autorizzazione);
 - dettagliata descrizione delle fasi di pesatura dei rifiuti in ingresso;
 - descrizione dei sistemi di tracciabilità dei rifiuti in impianto, che dovranno essere tali da consentire l'immediata verifica (anche con supporto informatico) dei quantitativi istantanei in stoccaggio, così come autorizzati con il presente provvedimento, nonché del quantitativo di rifiuti giornalmente avviato a trattamento, stante la necessità da parte della ditta di dover verificare il costante rispetto del limite di trattamento di 30 t/g di rifiuti autorizzato.
 - nelle gestioni delle non conformità di secondo livello la ditta è tenuta ad inviare il rifiuto ad idoneo impianto terzo per il suo definitivo recupero o, nei soli casi motivati di volta in volta, a smaltimento.
 - specificazione della distinzione tra procedure relative al trattamento dei rifiuti del "gruppo 1" e del "gruppo 2" e tra materie prime e rifiuti in ingresso all'impianto;
 - descrizione delle prove di trattabilità del rifiuto in ingresso, volte all'ottimizzazione dei processi di trattamento autorizzati, che dovranno essere effettuate per ogni nuovo conferitore oltre che al raggiungimento delle soglie indicate nel Piano di Gestione Operativa già agli atti.

Prescrizioni di carattere generale nell'attività di gestione rifiuti

- 43) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 44) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 45) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 46) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 47) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 48) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.

- 49) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 50) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 51) Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 52) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 53) Dovrà essere comunicata, via PEC o fax, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 54) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 55) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 56) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 57) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 58) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 59) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 60) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC o fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Noventa di Piave (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 61) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 62) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

4

Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da

questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

5

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

6

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

7

Il presente provvedimento non sostituisce le competenze di VVF in materia di prevenzione incendi e dell'ULSS 10 in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.

8

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Poletto Aldo S.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa amministrazione entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

9

Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 12.09.2015. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Poletto Aldo S.r.l. e al Comune di Noventa Di Piave, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, ULSS 10, Azienda Servizi Integrati S.p.A., Comando provinciale dei VV.F. di Venezia, Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente".

12

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Tabella 1: Codici CER dei rifiuti autorizzati in ingresso in impianto (in **grassetto** i rifiuti approvati con la documentazione progettuale approvata con il presente provvedimento) e le relative operazioni di recupero.

CER	DESCRIZIONE	R4	R5	R8	R13
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			X
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
110105*	Acidi di decapaggio	X			X
110107*	Basi di decapaggio		X		X
110106*	Acidi non specificati altrimenti	X	X		X
110109*	Fanghi e residui di filtrazione , contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110110	Fanghi e residui di filtrazione , diversi da quelli di cui alla voce 110109*	X	X		X
110111*	Soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose	X			X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X		X
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		X
110205*	Rifiuti dai processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X			X
110206	Rifiuti dai processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205*				
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi			X	X
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			X	X
160806*	Liquidi esauriti utilizzati come catalizzatori			X	X

Tabella 2: Punti di emissione in atmosfera che non necessitano di autorizzazione

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione D.Lgs. 152/06
4, 5	Riscaldamento olio diatermico degli scambiatori e acqua a uso sanitario	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
6, 7	Cappe di aspirazione del laboratorio analisi	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)

Tabella 3: Punti di emissione in atmosfera autorizzati

Camino n.	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Reattore a caldo R2	Polveri	25
		NOx	1.500
		Cobalto	3
		Cromo (VI)	3
		Manganese	3
		Nichel	3
		Rame	3
		Acido acetico	450
		Ammoniaca	450
		Rutenio	3
		Molibdeno	3
		Rodio	3
		Palladio	3
		Piombo	3
		Stagno	3
		Titanio	3
		Selenio	3
		Vanadio	3
		Indio	3
		Cerio	3
Argento	3		
Bismuto	3		
SOx	500		
2	Reattori a caldo R4 e R7	Polveri	25
		NOx	1.500
		Cobalto	3
		Cromo (VI)	3
		Manganese	3
		Nichel	3
		Rame	3
		Acido acetico	450
		Ammoniaca	450
		Rutenio	3
		Molibdeno	3
		Rodio	3
		Palladio	3
		Piombo	3
		Stagno	3
		Titanio	3
		Selenio	3
		Vanadio	3
		Indio	3
		Cerio	3
Argento	3		
Bismuto	3		
SOx	500		
3	Reattore a caldo R5	Polveri	25
		NOx	1.500
		Cobalto	3
		Cromo (VI)	3
		Manganese	3
		Nichel	3
		Rame	3
		Acido acetico	450
		Ammoniaca	450
		Rutenio	3
		Molibdeno	3

		Rodio Palladio Piombo Stagno Titanio Selenio Vanadio Indio Cerio Argento Bismuto SOx	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500
8	Confezionamento prodotto finito	Polveri Silice Cobalto Manganese Rame Rutenio Molibdeno Rodio Palladio Piombo Stagno Titanio Selenio Vanadio Indio Cerio Argento Bismuto SOx	50 10 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500
9	Reattori R2, R4, R5, R7	Polveri NOx Cobalto Cromo (VI) Manganese Nichel Rame Rutenio Molibdeno Rodio Palladio Piombo Stagno Titanio Selenio Vanadio Indio Cerio Argento Bismuto SOx	20 1.500 3 3 1,5 1,5 1,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente